

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATALI, GASPARI, CASTELLI AVOLIO, FABRIANI, COTELLESA, SPATARO,
SORGI, SAMMARTINO, SEDATI, MONTE**

Annunziata il 14 luglio 1954

Provvidenze a favore delle zone alluvionate dell'Abruzzo e del Molise

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le alluvioni che nello scorso anno funestarono gran parte d'Italia, colpirono anche in modo molto grave le regioni dell'Abruzzo e Molise.

Sulla base di dati raccolti dalle Prefetture dagli Ispettorati agrari e dagli Uffici del Genio civile, gravi ed ingenti furono i danni, costituiti da cospicue distruzioni sia in opere pubbliche, quali strade, fognature, ponti, scuole, chiese, sia in aziende agricole private, sia ancora in case di abitazione.

I rovinosi allagamenti e le paurose frane hanno duramente colpito ancora una volta popolazioni già provate da vari disastri ed hanno aggravato in zone economicamente depresse il problema degli alloggi dei ceti più poveri.

In presenza di tale dolorosa situazione, si rende necessario adottare, sia pure in misura ridotta, alcuna delle provvidenze che sono state predisposte in favore delle zone sinistrate della Calabria.

A tal fine i sottoscritti si onorano presentare l'allegata proposta di legge con la quale vengono estese, alle zone ed alle aziende agricole del Molise danneggiate, le provvidenze già disposte con le leggi del 10 gennaio 1952, n. 3, e del 10 gennaio 1953, n. 9.

La proposta di legge, intesa a realizzare necessarie ed urgenti opere di ripristino ed alleviare, con senso di umana solidarietà, penosi disagi fra gli stati più umili delle popolazioni colpite, si raccomanda alla sollecita approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni previste dagli articoli 1 a 13 e successive modificazioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dagli articoli 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sono estese, con le modificazioni appresso indicate, alle aziende agricole ed alle zone dell'Abruzzo e Molise danneggiate dalle alluvioni del 1953.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate rispettivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'Ufficio del Genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1954.

ART. 3.

I contributi per le spese inerenti alle opere di costruzione e di ripristino possono essere corrisposti anche se i lavori siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che i danni siano stati preventivamente accertati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'Ufficio del Genio civile.

ART. 4.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste lire 500 milioni per l'esercizio 1953-54 e lire 50 milioni annue per trenta anni a decorrere dall'esercizio 1953-54;

b) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici lire 1 miliardo e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54 e lire 1 miliardo e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 5.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 viene istituita una addizionale nella misura di centesimi 2 per ogni lira di imposte ordinarie sovrimposte a contributi erariali, comunali e provinciali, al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E. C. A. riscuotibili per ruoli esattoriali limitatamente alle rate, la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedano alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle correnti variazioni di bilancio.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.